



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 28 luglio 2020.

Oggetto: limiti alla libera circolazione dei cittadini e isolamento fiduciario al rientro da determinati paesi.

Avvicinandosi il periodo tipicamente destinato alle ferie, è bene fornire ai lavoratori che torneranno nei loro paesi di origine, alcune indicazioni sulle procedure da seguire al rientro da determinati paesi.

Per molte nazioni infatti rimangono vigenti sino al 31.7 (ma riteniamo verranno prorogati) forti limitazioni alla libera circolazione e l'obbligo, al rientro di **isolamento fiduciario**.

Al momento l'Ordinanza 30 giugno 2020 ha previsto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 14.07.2020 (G.U. 14.07.2020, n. 176) le disposizioni contenute nell'ordinanza sono confermate sino al 31 luglio 2020.

Se si arriva da **Paesi europei** sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per gli **Stati membri dell'Unione Europea** (oltre all'Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e da e per gli Stati parte dell'accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell'accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), nonché Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

ATTENZIONE: il 24 luglio il Ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in **Romania e Bulgaria**.

Se si arriva da **Paesi non europei** l'ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell'UE e/o dell'accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio.

Dal 1° luglio 2020 è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

ATTENZIONE: **Montenegro e Serbia** dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia.

Trattamento economico dell'isolamento fiduciario.

Con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, l'INPS ha fornito indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell'emergenza Covid-19. L'articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l'equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto vengono riconosciute l'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. **Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.**

Resta comunque l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell'Unione Europea, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

Al rientro dai paesi che impongono la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, nel minore tempo possibile può essere fatto il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell'isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l'utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall'estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l'inizio dell'isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l'obbligo di quarantena al momento dell'ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell'Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

Arrivi da Paesi a rischio – divieto di ingresso.

Dal 9 al 31 luglio è vietato l'ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. (Ordinanza del ministro della Salute del 9 luglio 2020, Dpcm 14 luglio 2020)

Non è infine permesso l'ingresso nel nostro Paese ai cittadini stranieri che, pur avendone titolo, presentino sintomi riconducibili al Coronavirus.

Le regole per la gestione dell'isolamento fiduciario sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp